



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n. 1123

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni delle norme dall'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti a distanza o in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.2483, in data 10 novembre 1993 ,con il quale è stato approvato il dispositivo misuratore di velocità denominato "Autovelox 104/C- 2 ",a nome della ditta Sodi Scientifica S.p.A.,con sede in Via Poliziano,20,Settimello di Calenzano (FI);

VISTA la richiesta in data 15 novembre 2004, presentata dalla ditta Sodi Scientifica S.p.A., tesa ad ottenere la conferma della approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Autovelox 104/C-2" e la sua idoneità al rilevamento della velocità in modalità automatica;

VISTO il voto n. 32/2005, reso nell'adunanza del 16 marzo 2005, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla approvazione del dispositivo denominato "Autovelox 104/C-2" anche per il rilevamento della velocità in modalità automatica, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni: la apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia,nebbia, etc.), che non possono essere individuati dall'apparecchiatura, mentre l'eventuale comando operato manualmente sarebbe suscettibile di inevitabile contenzioso,non essendo garantito nel tempo il permanere delle condizioni sfavorevoli; per il funzionamento in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese notturne; poiché è possibile la schermatura dei raggi delle fotocellule o dell'obiettivo del sistema di ripresa fotografica per la presenza o passaggio di corpi estranei o di veicoli in sosta,oltrechè il rischio di vandalizzazione, sarà cura degli operatori che provvedono alla installazione dei misuratori in postazione fissa, di scegliere l'ubicazione e le caratteristiche dei contenitori dell'apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e limitare detti possibili rischi;nonché degli organi di polizia di accertare periodicamente la funzionalità del dispositivo;

DECRETA

Art. 1 - E' confermata l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato "Autovelox 104/C-2",prodotto dalla ditta Sodi Scientifica S.p.A.,con sede in Via Poliziano, 20-Settimello di Calenzano (FI)-.

Art. 2 - Il dispositivo "Autovelox 104/C-2" ,senza necessità di modifiche od adattamenti,può essere gestito dall'operatore di polizia presente sul posto; ovvero impiegato per il rilevamento della velocità in modalità automatica,senza la presenza dell'organo di polizia,con le seguenti prescrizioni: l'apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia,nebbia,etc.); per il funzionamento in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese notturne.

E' raccomandato inoltre agli operatori che provvedono alla installazione dei misuratori in postazione fissa di scegliere l'ubicazione e le caratteristiche dei contenitori dell'apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e limitare il rischio di atti vandalici. Pertanto sarà cura degli organi di polizia di accertare periodicamente la funzionalità ed efficienza dello stesso.

Art. 3 - Il dispositivo misuratore di velocità"Autovelox 104/C-2" può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade,ovvero utilizzato in modo automatico ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita.

Art. 4 - Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Autovelox 104/C-2" sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.

Art. 5 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni nella versione allegata alla domanda di omologazione della ditta Sodi Scientifica S.p.A..

Art. 6 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto,e del decreto n. 2483 del 10 novembre 1993, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 18 MAR 2005

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)